

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 12 agosto 1959 concernente la prima modificazione
della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 (art. 4, 55, 56 e 57)

(del 3 febbraio 1960)

Quali sono gli scopi di questa modificazione ?

I.

Rendere applicabili tanto alle aziende che impiegano lavoratori, quanto alle aziende che non ne occupano, le disposizioni sulla chiusura dei negozi al titolo VIII della LL.

- 1) Secondo l'art. 1 della LL, singole disposizioni della legge sono applicabili anche alle aziende che non impiegano lavoratori soltanto nei casi espressamente previsti.

Il titolo VIII della LL non contiene finora nessun esplicito riferimento a queste aziende cosiddette « familiari » e quindi esse non sono sottoposte alle disposizioni sulla chiusura dei negozi.

Per garantire tra professionisti della stessa categoria una effettiva parità di trattamento è pertanto necessaria una modifica della legge che renda espressamente applicabili le disposizioni del titolo VIII a tutte le aziende del commercio al minuto.

Il cpv. 2 del nuovo art. 55 contiene appunto questa modifica. Il disegno di legge precisa infatti : « Alle disposizioni del presente titolo sono sottoposte tanto le aziende che impiegano lavoratori, quanto quelle in cui sono occupati i titolari, loro congiunti o persone con posto di fiducia elevato, e così pure le aziende di società di persone o di persone giuridiche ».

La Commissione propone di alleggerire e chiarire il disegno di legge con il testo seguente, identico beninteso nella sostanza : « Alle disposizioni del presente titolo sono sottoposte tanto le aziende che impiegano lavoratori, quanto quelle che non ne occupano ».

- 2) Così precisato il campo d'applicazione delle disposizioni sulla chiusura dei negozi, appare evidente che esse regolano, ad esempio, anche l'attività dei parenti consanguinei dei proprietari e dei titolari di un'azienda che impiega operai e l'attività delle persone che in dette aziende occupano un posto di fiducia elevato. E tuttavia il Consiglio di Stato ritiene opportuno preannunciare, per così dire, già nell'art. 4 l'applicabilità, nei loro confronti, del titolo VIII : i capoversi 3 e 4 contengono infatti un esplicito riferimento agli art. 55, 56 e 57.
- 3) Ma il nuovo art. 4 contiene un'altra ripetizione, questa volta inutile e forse equivoca; la Commissione propone di toglierla dal disegno di legge. Si tratta della nuova lettera b al capoverso 2, concernente l'attività dei soci di una società di persone o di una persona giuridica.

Se lo scopo di questa particolare modifica è quello di rendere applicabile il titolo VIII sulla chiusura dei negozi anche a queste aziende, l'art. 55 cpv. 2 risponde sufficientemente e senza equivoci allo scopo. E pertanto appare inutile l'aggiunta della nuova lettera b.

Non si vede del resto quali altri motivi possono suggerire una tale aggiunta, dato che la lettera a già si riferisce anche a queste aziende: infatti il termine di « socio » di una società di persone o di una persona giuridica corrisponde esattamente al termine di « proprietario » o di « titolare » dell'azienda della lettera a. La lettera b sarebbe dunque sempre un'inutile e pesante ripetizione.

Tolta la lettera b del cpv. 2, diventa inutile anche il riferimento del cpv. 3 alla società di persone o alla persona giuridica.

La Commissione propone di conseguenza, oltre all'abolizione della lettera b del cpv. 2, la seguente dizione del cpv. 3: « Ai parenti consanguinei, in linea ascendente e discendente, dei proprietari e dei titolari di azienda e così pure ai figli del coniuge... ».

II.

Migliorare il disciplinamento dell'apertura e della chiusura dei negozi nei giorni festivi e feriali.

- 1) La Commissione condivide gli intenti del Consiglio di Stato, sensibile alla necessità di « migliorare le condizioni di una classe al diretto servizio della collettività, si tratti di prestatori d'opera o di padroni di azienda; anche questi ultimi hanno il sacrosanto diritto ad un ragionevole riposo, che solo la chiusura uniforme dei negozi potrebbe loro assicurare ».

La Commissione, come il Consiglio di Stato, non ignora inoltre i benefici effetti che talvolta possono derivare alla tutela del lavoratore anche attraverso il disciplinamento della chiusura dei negozi. Ma la Commissione fa propria anche la preoccupazione del Consiglio di Stato di adeguare le disposizioni legali alle complesse necessità della vita economica, ai bisogni del negoziante e del consumatore e, in particolare, alle esigenze del turismo.

Per concludere che la legge deve qui evitare di presentare rigide formule, ma rimanere invece sensibile alle complesse esigenze di questo particolare settore della vita economica e sociale.

- 2) Nell'esame dei principali dettagli delle disposizioni che regolano la chiusura dei negozi, la Commissione propone al cpv. 3 del nuovo art. 55 concernente le farmacie di togliere il riferimento alla vendita dei soli articoli farmaceutici, mantenendo praticamente la norma del cpv. 1 dell'art. 55 attuale.

- 3) L'art. 56 del disegno di legge riprende ai capoversi 1 a 3 la maggior parte delle disposizioni dell'attuale art. 55 LL sulla chiusura ed apertura dei negozi nei giorni festivi, con queste due novità:

è ora regolato lo spaccio dei carburanti, lubrificanti, ecc., alla lettera d del cpv. 2; il Consiglio di Stato ne fissa la chiusura alle ore 22.00, mentre la Commissione propone di prolungarne la chiusura alle ore 23.00;

il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura delle latterie per tre ore in domenica e negli altri giorni festivi; la legge attualmente in vigore permette l'apertura solo al mattino e per due ore.

Per quanto concerne i giorni feriali, sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera c del cpv. 4 la chiusura degli spacci di carburanti, ecc., è fissata, secondo il Consiglio di Stato, alle ore 22.00; la Commissione propone invece di stabilirla alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì, mentre al sabato e alla vigilia dei giorni festivi alle ore 23.00; la Commissione si rende comunque conto anche delle necessità della pubblica quiete e auspica che il disciplinamento in questo particolare ramo possa attuarsi anche con eventuali turni di apertura concordati tra gli interessati:

per i negozi del ramo alimentare, per i negozi di tabacchi lavorati e le edicole di giornali e per i negozi di altri generi non è più fatta distinzione tra Comuni urbani e semiurbani e Comuni rurali: la chiusura dei negozi nelle

zone rurali non avviene quindi più alle ore 19,30, ma alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, al sabato alle ore 18,00 per i negozi alimentari e alle 17,00 per gli altri negozi;

il cpv. 5 regola la chiusura delle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice in modo identico alle disposizioni attualmente in vigore.

Il nuovo cpv. 6 del disegno di legge intende riprendere le disposizioni degli art. 55 e 56 della legge attuale, ma con la distinzione tra zone prettamente turistiche e zone di frontiera perchè « anche in queste ultime, una più prolungata apertura è sempre in funzione di esigenze del turismo ». La Commissione non è dello stesso avviso, dato che le esigenze del traffico di frontiera talvolta nulla hanno a che vedere con ragioni turistiche, e propone che il cpv. 6 conferisca al Consiglio di Stato la facoltà di disciplinare, mediante speciale decreto, l'apertura di ogni genere di negozi o di spacci in deroga a quanto previsto nei precedenti capoversi « per esigenze del turismo e delle zone di frontiera ».

Il cpv. 7 prevede, per le zone rurali, la facoltà del Dipartimento competente di autorizzare nei giorni feriali il prolungamento degli orari di apertura e nei giorni festivi l'apertura in determinate ore della mattina dei negozi e delle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice.

Il cpv. 8 conferisce al Dipartimento competente la facoltà di autorizzare l'apertura dei negozi in occasione di feste, manifestazioni, ecc. e nel periodo delle feste di fine e principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e di Ferragosto. Da notare, secondo la Commissione, che qui, come del resto già al cpv. 6, la facoltà è nel senso di autorizzare sia il prolungamento degli orari di apertura nei giorni feriali sia l'apertura nei giorni festivi.

Da ultimo i capoversi 9 e 10, corrispondenti al cpv. 3 dell'art. 56 e al cpv. 6 dell'art. 55 LL, e il capoverso 11 che autorizza la vendita di merci mediante l'impiego di distributori automatici, purchè non vi si oppongano speciali disposizioni.

III.

Stabilire orari di apertura e modificare gli orari di chiusura previsti dall'art. 56 e dichiarare obbligatoria la chiusura di aziende in una mezza giornata ogni settimana.

- 1) L'art. 57 attualmente in vigore prevede, al suo cpv. 1, per il Consiglio di Stato, su proposta dei negozianti interessati, la facoltà di « ridurre gli orari di apertura dei negozi previsti agli art. 55 e 56 » o la chiusura di una mezza giornata in tutto il Cantone o in determinate zone o località.

Il nuovo art. 57 ribadisce la possibilità di dichiarare obbligatoria la chiusura di aziende in una mezza giornata ogni settimana, in determinati Comuni, o parti di Comuni, o in tutto il Cantone (ed è a questo proposito che riveste una notevole importanza l'applicabilità di questa disposizione tanto alle aziende con lavoratori quanto a quelle che non ne occupano); ma per la facoltà che conferisce al Consiglio di Stato di « stabilire orari di apertura » e « modificare » gli orari di chiusura previsti dall'art. 56, esso innova sostanzialmente, anche se il messaggio a pag. 20 n. 39 sembra affermare il contrario. L'attuale art. 57 è restrittivo, mentre la nuova disposizione non solo permette di ridurre gli orari, ma anche di modificarli e di stabilire, in ogni tempo, nuovi orari di apertura.

La Commissione reputa che la nuova norma corrisponde meglio alle generali necessità della vita sociale ed economica del Paese e non dubita che il Consiglio di Stato, così come il Dipartimento competente, sapranno trovare volta per volta le migliori soluzioni.

- 2) Per quanto concerne la procedura, la Commissione ritiene che di regola il Consiglio di Stato dovrebbe poggiare ogni sua decisione sulla maggioranza

dei negozianti interessati. La Commissione prende atto, del resto, di quanto il messaggio afferma a pag. 4 n. 11 : « Ogni decreto emanato era stato proposto da una notevole maggioranza di negozianti dei rami interessati ».

- 3) Il Consiglio di Stato propone infine di non conservare nel nuovo art. 57 l'attuale cpv. 3, secondo cui il Consiglio di Stato può decretare la chiusura di tutti i negozi di un determinato ramo se si manifestano irregolarità nella concessione della mezza giornata di riposo settimanale prevista dall'art. 34 LL. La Commissione è dello stesso parere. Soltanto attraverso la richiesta degli interessati, conformemente al cpv. 1 del nuovo art. 57, sarà eventualmente possibile ottenere la chiusura dei negozi in tali circostanze. Ma in difetto di una richiesta degli interessati lo Stato non può intervenire in virtù di disposizioni che corrispondono a più complesse e generali necessità economiche e sociali. Per la tutela del diritto alla mezza giornata di riposo settimanale lo Stato può e deve intervenire con altri mezzi più diretti ed efficaci.

Per tutte queste considerazioni, la Commissione propone di accettare il disegno di legge con le modifiche da essa apportate.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Snider, relatore

Barchi P.F., con riserva — Bernasconi P.
— Bianchi — Coppi — Lafranchi — Riva

LEGGE SUL LAVORO

(I. Modificazione : articoli 4, 55, 56 e 57)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 12 agosto 1959 n. 848 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli articoli 4, 55, 56 e 57 della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 4.

VI. Attività e
rapporti di la-
voro

a) sottoposti
b) non sotto-
posti

c) sottoposti
parzialmente

¹ La legge è applicabile ai rapporti di lavoro di tutte le persone occupate in un'azienda sottoposta.

² Salvo contraria disposizione, non è sottoposta alla legge l'attività :

- a) dei proprietari e dei titolari dell'azienda e dei loro coniugi;
- b) degli ecclesiastici, dei docenti, dei redattori, dei medici;
- c) degli artisti;
- d) degli operai a domicilio ai sensi della legge federale.

³ Ai parenti consanguinei, in linea ascendente e discendente, dei proprietari e dei titolari di azienda e così pure ai figli del coniuge ed ai figli adottivi conviventi nella comunione dome-

stica, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 17, 30, 40 a 47, 55 a 57, e 60, capoverso 3.

⁴ Alle persone cui è affidato un posto di fiducia elevato nell'azienda sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli dal 48 al 57; ai viaggiatori di commercio soltanto le disposizioni sulle vacanze.

VIII. DISPOSIZIONI SULLA CHIUSURA DEI NEGOZI

Art. 55.

¹ Le disposizioni del presente titolo sono applicabili :

- a) alle aziende ed ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, tanto in negozi stabili, chioschi o edicole, quanto negli spacci all'aria aperta;
- b) alle farmacie;
- c) alle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice.

² Alle disposizioni del presente titolo sono sottoposte tanto le aziende che impiegano lavoratori, quanto quelle che non ne occupano.

³ Le farmacie di turno per il servizio notturno e festivo, non sono soggette alle disposizioni sulla chiusura dei negozi.

⁴ La categoria alla quale deve essere assegnato un negozio o uno spaccio che mette in vendita articoli di generi diversi è determinata dal competente Dipartimento tenendo conto del ramo di commercio preponderante.

A. Campo di applicazione
I. Aziende sottoposte

II. Aziende parzialmente sottoposte
III. Determinazione delle categorie dei negozi

Art. 56.

¹ I negozi e gli spacci di qualunque genere, le farmacie, salvo quelle di turno, e le botteghe di parrucchiere e di pettinatrice devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali. Sono riservate le eccezioni previste nei capoversi seguenti.

² Nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è ammessa l'apertura dei negozi e degli spacci di :

- a) fiori, fino alle ore 12.30;
- b) pasticceria, fino alle ore 19.00;
- c) tabacchi lavorati e giornali, fino alle ore 21.00;
- d) carburanti, lubrificanti, ecc., fino alle ore 23.00.

³ Il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura delle latterie durante tre ore nelle domeniche e nei giorni festivi.

⁴ Nei giorni feriali i negozi devono essere chiusi entro i seguenti orari :

- a) negozi del ramo alimentare e farmacie, salvo quelle di turno:
 - dal lunedì al venerdì, entro le ore 18.30
 - al sabato, entro le ore 18.00
- b) negozi di tabacchi lavorati ed edicole di giornali :
tutta la settimana entro le ore 21.00

B. Apertura e chiusura dei negozi, ecc.
I. Giorni festivi
a) divieto di apertura — norma
b) eccezioni
1. Apertura per determinate categorie

II. Giorni feriali
a) negozi, spacci in genere e farmacie

- c) spacci di carburanti, lubrificanti, ecc. :
dal lunedì al venerdì entro le ore 22.00
al sabato e alla vigilia dei giorni festivi entro le ore 23.00
- d) negozi di altri generi :
dal lunedì al venerdì, entro le ore 18.30
al sabato, entro le ore 17.00.

b) botteghe di parrucchiere e di pettinatrice

⁵ La chiusura delle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice deve avvenire entro i seguenti orari :

- a) nei Comuni urbani e semiurbani :
dal lunedì al sabato entro le ore 19.00
- b) nei Comuni rurali :
dal lunedì al venerdì, entro le ore 19.00
al sabato, entro le ore 20.00.

Per il servizio della clientela che si trovasse in negozio al momento della chiusura il lavoro può essere prolungato di mezz'ora.

III. Eccezioni

- a) per esigenze del turismo e delle zone di frontiera
- b) nelle zone rurali

⁶ Se giustificato da esigenze del turismo e delle zone di frontiera, il Consiglio di Stato può disciplinare, mediante speciale decreto, l'apertura di ogni genere di negozi o di spacci in deroga a quanto previsto nei precedenti capoversi.

⁷ Nei Comuni rurali, se particolari circostanze lo giustificano, il Dipartimento competente può autorizzare

- nei giorni feriali : il prolungamento degli orari di apertura oltre quanto previsto nei capoversi 4 e 5;
- nelle domeniche e nei giorni festivi : l'apertura dei negozi e delle botteghe di parrucchiere e di pettinatrice in determinate ore della mattina.

Sono sempre riservate le disposizioni della legge federale sul riposo settimanale e dell'articolo 34 della presente legge.

- c) in occasione di feste, ecc.

⁸ Il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura dei negozi in occasione di feste, manifestazioni, ecc., e nel periodo delle feste di fine e principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e di Ferragosto.

IV. Classificazione nelle zone

⁹ La classificazione dei Comuni nelle diverse zone è stabilita dal Consiglio di Stato.

V. Divieto di vendita e di distribuzione a domicilio durante la chiusura dei negozi

¹⁰ Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso ad altra azienda e così pure negli spacci all'aria aperta.

Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di merci a domicilio.

Eccezione per i distributori automatici

¹¹ La vendita di merci mediante l'impiego di distributori automatici è in ogni tempo ammessa, purchè non vi si oppongano speciali disposizioni.

Art. 57.

C. Modificazione degli orari di apertura

I. Su proposta dei titolari di aziende

¹ Il Consiglio di Stato, su proposta di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, può, mediante speciale decreto, stabilire orari di apertura e modificare gli orari di chiusura previsti dall'articolo 56 e dichiarare obbligatoria la chiusura di aziende in

una mezza giornata ogni settimana, in determinati Comuni, o parti di Comuni, o in tutto il Cantone.

² La domanda di deroga alla legge deve specificare il campo di applicazione aziendale e territoriale del proposto ordinamento ed essere firmata dai proprietari, amministratori o gerenti responsabili delle aziende.

a) contenuto
e forma della
proposta

³ Le proposte sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone. Nel termine di trenta giorni può essere presentata opposizione da chiunque giustifichi un legittimo interesse.

b) pubblicazione

⁴ Quando lo speciale ordinamento non sia decretato per tutto il Cantone, il campo di applicazione è, di regola, limitato ai Comuni dove hanno sede le aziende proponenti. Su richiesta, il Consiglio di Stato può estendere l'applicazione dell'ordinamento anche ad altri Comuni, o parti di Comuni, ove risulti che le aziende di tali località, fruendo di una più prolungata apertura, verrebbero a ledere gli interessi di quelle sottoposte al particolare regolamento. E' pure facoltà del Consiglio di Stato, allorché ricorrono particolari circostanze, di escludere dagli effetti dell'ordinamento le aziende situate in frazioni o parti di Comuni sottoposti.

c) campo di appli-
cazione dello
ordinamento
speciale

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.
